

Edizione di lunedì 10 Gennaio 2022

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la prima puntata del 2022

di **Sergio Pellegrino**

IVA

Modelli Intrastat 2022: novità

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

AGEVOLAZIONI

La Legge di bilancio 2022 riscrive la detrazione Irpef per i giovani inquilini

di **Stefano Rossetti**

ADEMPIMENTI

Nuovi limiti per la circolazione del contante e sanzioni Pos

di **Lucia Recchioni**

IVA

Le verifiche contabili da effettuare all'inizio del periodo d'imposta

di **Luca Caramaschi**

AMBIENTE

Cosa significa sviluppo sostenibile?

di **Sabrina Lorenzoni - BioEcologa Green Blogger**

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la prima puntata del 2022

di **Sergio Pellegrino**



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, con la **prima puntata del 2022** di ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello **normativo**, di **prassi e giurisprudenza**.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, nulla di particolarmente rilevante da evidenziare nella settimana appena trascorsa.

Per quanto concerne invece la **prassi dell'Agenzia delle Entrate**, abbiamo avuto **1 circolare, 2 risoluzioni e 6 risposte ad istanze di interpello**.

La [circolare n. 1/E del 7 gennaio 2022](#) fornisce le indicazioni dell'Agenzia per ottenere il **credito d'imposta**, introdotto dal **decreto Sostegni-bis** a fronte dell'emergenza pandemica, da parte dei **titolari di impianti pubblicitari privati o in concessione** che abbiano versato il **canone unico patrimoniale**, dovuto per il 2021 per l'affissione di manifesti commerciali a favore degli enti locali, che ha sostituito altri tributi tra i quali Tosap e Cosap.

Da segnalare, innanzitutto, la [risposta n. 3 del 7 gennaio](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla possibilità di applicare il **regime degli impatriati** da parte di una **cittadina italiana che ha ri-trasferito la residenza in Italia** dopo essere stata all'estero dal 2015, continuando a **lavorare per il datore di lavoro svizzero in telelavoro** dall'Italia.

Interessante anche la [risposta n. 5](#), sempre del **7 gennaio**, in materia di **superbonus**: si valuta l'applicabilità del 110% nel caso di **interventi su un edificio con più unità – 2 A/2, 1 C/6, 1 C/3 – di unico proprietario**, in cui però **prevale la superficie dell'unità non residenziale C/3**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si soffermerà sulle nuove regole che governeranno l'**esterometro** nell'anno appena

iniziato: a seguito delle novità introdotte dal **Decreto fiscale**, infatti, l'invio dei dati tramite il **Sistema di interscambio** e con il **formato xml**, come oggi stabilito per le **fatture elettroniche**, sarà previsto dal **1° luglio 2022**. Differenti regole, in materia di **sanzioni amministrative**, hanno invece trovato applicazione sin dallo scorso **1° gennaio**.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** illustrerà lo **scenario futuro del Piano Transizione 4.0** come delineato dalla **Legge di Bilancio 2022**, che, con l'intento di garantire stabilità agli incentivi su un orizzonte temporale di medio-lungo termine, **proroga con rimodulazioni i soli crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e R&S&I&D**.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà delle **nuove disposizioni introdotte dall'articolo 18 del D.L. 73/2021** (convertito dalla L. 106/2021), che **consentono** al cedente o al prestatore di **emettere la nota di variazione** già a partire **dalla data in cui il cessionario o committente viene assoggettato a una procedura concorsuale** avviata successivamente al 26/05/2021 (entrata in vigore del D.L. 73/2021). In precedenza era necessario attendere che la procedura risultasse "infruttuosa".

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

IVA

Modelli Intrastat 2022: novità

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Restyling per i **modelli** e le **istruzioni** degli elenchi riepilogativi Intrastat aventi **periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022**: queste, in estrema sintesi, le novità dell'anno scaturite dall'evoluzione normativa a livello Ue e nazionale, volta a semplificare gli adempimenti connessi agli scambi intracomunitari di beni e servizi.

Il **Regolamento (UE) n. 2020/1197**, recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del Regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese, ha previsto **novità in materia di raccolta delle informazioni di natura statistica** relative alle transazioni intraunionali.

Il [D.Lgs. 192/2021](#) ha invece introdotto, tra le altre, nuove disposizioni in materia di **cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock"**, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, che modifica la **Direttiva 2006/112/CE** per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Con la Determinazione **prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021** l'**Agenzia delle dogane ha adottato**, di concerto con l'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, **le disposizioni applicative delle suddette previsioni**. Allo stesso tempo, sono state introdotte **semplificazioni degli obblighi comunicativi** dei contribuenti in materia di **elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie** (Modelli Intrastat).

Con riferimento alle **semplificazioni degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni** (Modello *Intra 2bis*) è stata **elevata la soglia di esonero** dalla presentazione del Modello. I soggetti di cui all'articolo 1 del Decreto 22.02.2010, devono presentare gli elenchi riepilogativi degli **acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili**, qualora l'**ammontare totale trimestrale di detti acquisti** sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 350.000 euro**. Non è più prevista la presentazione del Modello *Intra 2bis* con cadenza trimestrale.

Le disposizioni in argomento si applicano agli elenchi riepilogativi Intrastat aventi **periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022**.

Si ricorda che in **precedenza tale soglia era fissata a 200.000 euro** (a decorrere dal mese di gennaio 2018, si veda il Provvedimento prot. n. 194409/2017 e Determinazione prot. 13799/RU del 08.02.2018).

Restano, invece, **invariate le soglie di esonero previste per gli acquisti di servizi da UE (Modello Intra 2quater)**. I committenti italiani presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. **Non è più prevista la presentazione del Modello Intra 2quater con cadenza trimestrale.**

Sempre in tema di Modello Intra 2 (acquisti) la **compilazione di alcuni campi diventa facoltativa**. Per i servizi (Intra 2quater) le informazioni relative al **codice Iva del fornitore**, **all'ammontare delle operazioni in valuta**, alla **modalità di erogazione**, alla **modalità di incasso** e al **Paese di pagamento** non sono più rilevate obbligatoriamente negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi mentre **per i beni (Intra 2bis)**, diventano facoltative le informazioni relative allo **Stato del fornitore**, al **codice Iva del fornitore** ed **all'ammontare delle operazioni in valuta**.

Per quanto riguarda, invece, le **cessioni di beni (Intra 1bis)** il campo "Natura della transazione" viene dettagliato nelle **colonne A e B** della relativa **Tabella B presente nelle nuove istruzioni**. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, D.M. 22.02.2010, vale a dire i soggetti che **hanno realizzato nell'anno precedente**, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi **superiore a euro 20.000.000**, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla **disaggregazione a 2 cifre** (colonne A e B), di cui alla Tabella richiamata in precedenza.

Tutti **gli altri soggetti** possono indicare i dati relativi alla natura della transazione **conformemente alla disaggregazione a 1 cifra**, vale a dire esponendo solo i dati contenuti nella colonna A (come in passato); in alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B di cui alla Tabella richiamata).

Ai fini statistici, nel Modello Intra 1bis è stata inoltre aggiunta l'informazione relativa al **Paese di origine delle merci**.

È stata introdotta, infine, una **nuova sezione dedicata alle operazioni di Call off-stock (Intra 1sexies)**. Tale sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi **referiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022**. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale

devono compilare le medesime colonne.

AGEVOLAZIONI

La Legge di bilancio 2022 riscrive la detrazione Irpef per i giovani inquilini

di **Stefano Rossetti**



La **Legge di Bilancio 2022** ([articolo 1, comma 155, L. 234/2021](#)) ha riscritto l'[articolo 16, comma 1-ter, Tuir](#), che disciplina la detrazione Irpef di cui possono fruire i **giovani inquilini in relazione ai canoni corrisposti per la locazione dell'abitazione principale**, apportando alcune sostanziali modifiche.

La prima modifica riguarda l'**aspetto soggettivo** dell'agevolazione: a decorrere dal **1° gennaio 2022** possono fruire dell'agevolazione **i giovani di età compresa tra 20 e 31 anni non compiuti** (nella precedente versione la norma prevedeva, invece, che potevano fruire dell'agevolazione i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni) **con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro** (comprensivo di quello assoggettato a cedolare secca).

Per quanto riguarda, invece, il **profilo oggettivo** occorre sottolineare che:

- **la detrazione può essere fruita per i primi 4 anni di contratto** (fino al 31 dicembre 2021 erano 3 anni);
- l'abitazione condotta in locazione deve essere:
 1. **diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge;**
 2. **adibita a "propria residenza".**
- l'abitazione deve essere condotta in locazione in base ad un contratto di locazione stipulato ai sensi **della L. 431/1998;**
- oggetto di locazione può essere l'intera abitazione ma anche **solo una porzione di essa** (ad esempio una stanza).

Rispetto alla precedente versione sono due gli aspetti che risultano modificati:

- è possibile fruire della detrazione se viene condotta in locazione anche solo una porzione dell'immobile che viene adibito a residenza. La previgente normativa faceva riferimento **all'immobile nella sua interezza**;
- l'immobile condotto in locazione deve essere adibito a **residenza**, mentre la precedente versione, ante-Legge di bilancio 2022, precisava che la detrazione poteva essere fruita solo nell'ipotesi in cui l'immobile oggetto di locazione fosse stato adibito ad **abitazione principale**.

In riferimento a quest'ultimo aspetto non è chiaro cosa intenda il legislatore per “**propria residenza**”.

Il dubbio nasce dal fatto che l'[articolo 10, comma 3-bis, Tuir](#) definisce l'abitazione principale quella “*nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari **dimorano abitualmente***”.

Da quanto sopra, dunque, si evince che la **dimora abituale** rappresenta una situazione di fatto che qualifica l'immobile in cui la dimora si esplica come abitazione principale, mentre il concetto di **residenza** rappresenta un **elemento di carattere formale** che, come anche chiarito dall'Agenzia delle Entrate in più occasioni ([circolare 15/E/2005](#) e [circolare 19/E/2012](#)), **può non coincidere con quello di dimora abituale**.

Alla luce di quanto sopra, secondo un'interpretazione formale della disposizione, sembrerebbe che al fine di fruire della detrazione in commento, i contribuenti, in possesso dei requisiti previsti dalla norma, **debbono necessariamente fissare la propria residenza anagrafica nell'immobile oggetto di locazione**.

Depone a favore di questa lettura il fatto che il legislatore, nella riscrittura della norma, abbia scientemente modificato terminologia con la finalità di **modificare rispetto al passato i requisiti di accesso all'agevolazione**.

Sarebbero opportuni dei **tempestivi chiarimenti** sul punto, al fine di capire con certezza il corretto ambito applicativo dell'agevolazione.

Si registrano, inoltre, delle modifiche anche per quanto riguarda l'importo della detrazione fruibile. Infatti, secondo la nuova disciplina, l'importo ammesso in detrazione è il maggiore tra:

- **991,60 euro** (importo fisso forfettario);
- **il 20% dei canoni di locazione** entro il limite massimo di **000 euro**.

Si dovrebbero infine applicare all'attuale formulazione della disposizione in commento le **istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate** in relazione alla precedente versione della norma, in forza delle quali:

- **il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d'imposta**

per il quale si chiede di fruire dell'agevolazione. Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d'imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi ([circolare 7/E/2021](#));

- **la detrazione deve essere rapportata al numero dei giorni nei quali la medesima è stata adibita ad abitazione principale** (ovvero a propria residenza, dal 1° gennaio 2022) ([circolare 7/E/2021](#));
- **la detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione.** Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest'ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota ([circolare 34/E/2008](#)).

ADEMPIMENTI

Nuovi limiti per la circolazione del contante e sanzioni Pos

di Lucia Recchioni



In forza delle disposizioni introdotte dall'[articolo 18 D.L. 124/2019](#), dal **1° gennaio 2022** il limite per la **circolazione del contante** è passato dai precedenti 1.999,99 euro a **999,99 euro**. La richiamata disposizione, infatti, aveva previsto una **progressiva riduzione della soglia alla quale è riferito il divieto, che, da 3.000 euro è passata a 2.000 dal 1° luglio 2020, per poi attestarsi alle attuali 1.000 euro**.

Assumono a tal fine rilievo, come noto, i **trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore**, per un importo superiore alla richiamata soglia, **effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi**, ovvero tra entità giuridiche distinte.

Le [faq pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro](#) a tal proposito chiariscono che deve essere verificato il superamento del previsto **limite**, ad esempio, nel caso di **trasferimenti interscambi**

- tra **due società**,
- o tra il **socio** e la **società** di cui questi fa parte,
- o tra **società controllata** e società **controllante**,
- o tra **legale rappresentante e socio** o tra **due società** aventi lo stesso amministratore,
- o ancora tra una **ditta individuale ed una società**, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono,

per **acquisti o vendite**, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di **conferimento** di capitale, o di pagamento dei **dividendi**.

Non configurano trasferimenti tra soggetti diversi, e, pertanto, non richiedono la verifica dell'avvenuto superamento del limite previsto, i **trasferimenti interscambi tra l'imprenditore individuale e la sua ditta**, essendo pertanto **ammessi** conferimenti (o prelevamenti) in denaro contante anche superiori alla soglia prevista.

In considerazione del **ridotto limite per la circolazione del contante**, il legislatore ha conseguentemente adattato la **misura minima della sanzione** prevista in caso di violazioni: pertanto, alle violazioni della disciplina in esame commesse a decorrere dal 01.01.2022 si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro**.

La richiamata riduzione, invece, **non opera nell'ambito dell'attività svolta dai cambiavalute** iscritti negli appositi registri, essendo stata in quest'ultimo caso **ripristinata la soglia dei 3.000 euro** ad opera dell'[articolo 5-quater D.L. 146/2021](#).

Resta inoltre ferma la specifica **deroga** prevista per i **turisti stranieri**, i quali, al ricorrere di specifiche condizioni, possono effettuare **acquisti in contanti entro la soglia dei 15.000 euro**.

Novità importanti sono state poi previste con riferimento al c.d. **"obbligo pos"**.

Come noto, **sin dal 30 giugno 2014**, ai sensi dell'[articolo 15 D.L. 179/2012](#), i soggetti che effettuano l'**attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi**, anche professionali, sono **tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento**, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione soltanto nei casi di **oggettiva impossibilità tecnica**.

Tale obbligo, però, nonostante i vari tentativi del legislatore, **non è mai stato assistito da una specifica sanzione**.

A seguito delle **novità introdotte dall'articolo 19-ter D.L. 152/2021**, però, **a decorrere dal 1° gennaio 2023**, nei casi di **mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo**, effettuato con una carta di pagamento, si applica nei confronti dei soggetti obbligati (così come sopra richiamati) la **sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione** per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Giova da ultimo evidenziare che, con il **Decreto fiscale** è stato **ampliato il numero delle informazioni che devono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate dagli operatori finanziari** che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico.

L'[articolo 5 novies D.L. 146/2021](#) ha infatti previsto la trasmissione, anche tramite la società PagoPA S.p.a., dei **dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico**, nonché **dell'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti**.

Questi ultimi dati si aggiungono agli altri di cui era già stata prevista la trasmissione al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di calcolare il **credito d'imposta sulle commissioni pos**, ampliando quindi le **informazioni a disposizione dell'Amministrazione finanziaria**, anche per le **finalità di controllo**, essendo oggi tra l'altro possibile un **automatico confronto tra l'importo dei corrispettivi telematici trasmessi e il totale delle transazioni giornaliere effettuate**.

IVA

Le verifiche contabili da effettuare all'inizio del periodo d'imposta

di Luca Caramaschi



Come ogni anno, l'apertura del **nuovo periodo d'imposta** impone ai soggetti Iva l'effettuazione di talune **verifiche contabili** finalizzate a riscontrare la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:

- la tenuta della **contabilità semplificata**, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
- la periodicità **trimestrale** nelle liquidazioni Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
- la **percentuale del pro-rata generale** "definitivo" ai fini Iva per l'anno 2021 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2022 assume quale percentuale "provvisoria" proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).

Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata

L'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#) prevede la possibilità, per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il **regime di contabilità semplificata** qualora siano rispettati **determinati limiti di ricavi** conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Per i **lavoratori autonomi** il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente. Il **regime di contabilità ordinaria** è, pertanto, sempre opzionale.

I **limiti di ricavi** per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- **400.000 euro** per chi svolge **prestazioni di servizi**;
- **700.000 euro** per chi svolge **altre attività**.

Nel caso di **esercizio contemporaneo** di prestazioni di servizi ed altre attività, è possibile fare riferimento al limite **dell'attività prevalente**, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 700.000 euro. Il **superamento della soglia** nel singolo periodo di imposta obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Essendo normativamente previste le medesime **soglie di riferimento** per l'adozione sia della contabilità semplificata che delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e 700.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata **particolare attenzione al diverso parametro da considerare** nei due seguenti casi:

- per la **tenuta della contabilità** semplificata **va verificato l'ammontare dei ricavi conseguiti** nel periodo di imposta precedente;
- per l'**effettuazione delle liquidazioni** trimestrali Iva **va verificato il volume d'affari conseguito** nel periodo di imposta precedente.

Va rammentato che ai sensi [dell'articolo 66 Tuir](#) e dell'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#) i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai **ricavi incassati** nel periodo di imposta 2021 se adottano il **criterio di cassa** ovvero ai **ricavi risultanti dalle fatture registrate** nel 2021 se adottano il cosiddetto **criterio del registrato** (previsto dall'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#)).

Si ricorda che le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della **base imponibile Irap con il metodo "da bilancio"** sono **vincolate** alla tenuta del **regime di contabilità ordinaria** per tutti i periodi di imposta di validità dell'opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi fino al termine di validità dell'opzione.

Il rispetto dei limiti per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali

L'[articolo 7 D.P.R. 542/1999](#) consente alle imprese (e ai lavoratori autonomi) che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 700.000 euro per chi svolge altre attività di optare per l'effettuazione **delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale** anziché mensile.

Nel caso di esercizio contemporaneo di **prestazioni di servizi ed altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi**, il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

L'importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va **maggiorato di una percentuale forfettaria dell'1%** a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l'effettuazione di

liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.

La determinazione del pro-rata definitivo per l'anno 2021

Le imprese e i professionisti che effettuano **operazioni esenti ai fini Iva** non di tipo occasionale nell'esercizio della propria attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo, **banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici, fisioterapisti**, talune imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi ad **eseguire in via extracontabile** i conteggi per determinare la percentuale del pro-rata definitivo di detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto l'[articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972](#) prevede che la quantificazione **dell'Iva indetraibile da pro-rata venga** effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, **l'indetraibilità dell'Iva** è determinata in funzione della **percentuale provvisoria** di pro-rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per **coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile**, quindi, la determinazione del pro-rata definitivo dell'anno 2021 costituisce il **pro-rata provvisorio** che dovrà essere adottato già dalla **liquidazione del mese di gennaio 2022**.

Si evidenzia, infine, che la percentuale definitiva del pro-rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente **Iva indetraibile da pro-rata costituisce un costo generale deducibile**.

AMBIENTE

Cosa significa sviluppo sostenibile?

di **Sabrina Lorenzoni - BioEcologa Green Blogger**

Secondo il video rilasciato di recente da Google Trends, tra le domande più cercate *online* lo scorso 2021 troviamo: “Come aiutare il Pianeta?” La conferenza di **Glasgow COP 26** dello scorso novembre ha riportato in primo piano l’economia circolare e lo sviluppo sostenibile.

Ma cosa s’intende per sviluppo sostenibile? La prima **definizione ufficiale di sviluppo sostenibile** risale al 1987. La Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite ha pubblicato “Our Common Future” un documento nel quale si afferma che uno sviluppo è considerato sostenibile se è in grado di “soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”.

Quindi lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo economico che tiene conto della salvaguardia dell’ambiente e del territorio anche per chi verrà dopo di noi.

Il termine sviluppo sostenibile nasce negli Anni Settanta quando ci si rende conto che uno **sviluppo economico tradizionale** non è più accettabile per l’uomo, la natura e il Pianeta. La popolazione mondiale è aumentata e richiede più cibo, un consumo maggiore di risorse, di energia, di suolo e habitat. Fin quando le risorse naturali erano abbondanti rispetto alla popolazione, la crescita tradizionale è stata possibile. Da qualche decennio stiamo consumando in modo eccessivo le risorse che il Pianeta ci offre: queste risorse non sono infinite, sono limitate e si stanno esaurendo.

Lo sviluppo economico di tipo tradizionale mette in serio pericolo l’uomo e il territorio. La distruzione degli habitat è alla base della **perdita di biodiversità** e dei problemi di **inquinamento** che stiamo affrontando. I **cambiamenti climatici** sono sotto gli occhi di tutti, con l’aumento della frequenza di fenomeni estremi quali siccità, uragani, tempeste.

Lo sviluppo sostenibile si basa su tre elementi connessi tra loro:

1. tutela dell’ambiente;
2. crescita economica;
3. sviluppo sociale.

Se vogliamo che il nostro **modello di sviluppo sostenibile** funzioni davvero, ogni cittadino dovrà scegliere e acquistare in modo consapevole, preferire le marche e le aziende che sono concretamente impegnate nell’uso di **energie rinnovabili**, di materiali di origine naturale o derivati da **riuso e riciclo**.

Per i Comuni e gli enti pubblici, sviluppo sostenibile significa un'attenta **pianificazione ambientale** e **tutela del territorio** che passa anche attraverso certificazioni quali la VIA, valutazione di impatto ambientale, e la VAS, valutazione ambientale strategica.

Le linee guida da seguire sono quelle dell'**Agenda 2030** con i suoi **17 obiettivi di sviluppo sostenibile** da realizzare nel corso di questi otto anni che ci separano dalla data prestabilita. Gli obiettivi dedicati al mondo della natura e dell'ambiente pongono l'accento sulle risorse quali acqua ed energia, e sugli ecosistemi marini e terrestri. La salute e il benessere per ogni cittadino, un'educazione di qualità, l'uguaglianza di genere sono gli obiettivi sociali da promuovere insieme ad una crescita economica di tipo duraturo, inclusivo e sostenibile.

Quando uno sviluppo si può definire sostenibile? Lasciami un commento, se ti fa piacere. Trovi il link al post completo per approfondire l'argomento. Buona lettura

